



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143/609411 - fax 686323 - cap 15069
e-mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it

AREA LL.PP.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2021 E 2022 ZONE E

In data

Fra i Signori:

- Fontana Federico, nato a Genova il 10/05/1974 cod.fiscale FNT FRC 74E10 D969I e domiciliato per la qualifica presso il COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA, VIA Berthoud, 49 - Responsabile del Servizio Governo del Territorio e LL.PP. del COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA Partita I.V.A. 00211750062, di seguito denominato per brevità anche "Responsabile del Procedimento"

-, nato a il – in qualità di dell'Impresa con sede in avente numero di partita I.V.A., che di seguito verrà denominata per brevità anche "Impresa";

si conviene e stipula quanto appresso:

ARTICOLO 1 – Oggetto del servizio

Il Responsabile del Procedimento affida all'Impresa, come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione del servizio di, per l'importo di €, oltre l'I.V.A. per €

Il servizio si intende affidati a misura sotto l'osservanza scrupolosa e completa di tutte le condizioni previste nel progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. del nonché alle condizioni particolari indicate nei successivi articoli.

La misurazione e la valutazione dei servizi a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi.

ARTICOLO 2 – Durata dell'appalto, tempi di esecuzione e penali.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre degli anni 2021 e 2022.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente dal contratto, qualora alla scadenza della prima stagione, il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, eseguito in maniera non soddisfacente, previo preavviso scritto di trenta giorni dalla scadenza della prima stagione da inoltrarsi mediante pec.

Gli interventi di manutenzione, previsti a progetto, dovranno essere eseguiti a seguito di specifiche richieste che verranno inviate dal servizio tecnico comunale a mezzo mail con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso.

Gli interventi dovranno essere ultimati entro e non oltre 5 giorni naturali consecutivi dalla data di inizio assegnata in ciascuna richiesta. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di un qualsiasi intervento è stabilita una penale di importo pari al 1% dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento successivo al verificarsi della relativa condizione di inadempienza. Le penalità saranno notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

ARTICOLO 3 – Risoluzione del contratto.

Qualora i ritardi di cui al precedente articolo si verificassero con frequenza, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto, previo avviso scritto, entro almeno 15 giorni, all'impresa, alla quale, in tal caso, verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate correttamente fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui andrà incontro. L'impresa potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento se nel corso del rapporto sono state formalmente rilevate gravi e ripetute inadempienze contrattuali;
- b) in caso di frode, dolo, colpa grave, di grave negligenza, di contravvenzioni o inadempienze nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, qualora l'impresa non proceda alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall'amministrazione. Decorso inutilmente il termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto mettendo a disposizione le somme trattenute a vantaggio degli enti aventi diritto;
- d) in caso di cessazione dell'impresa, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- e) in caso di mancata osservanza dei CCNL per il personale dipendente nonché dei relativi contratti integrativi territoriali;
- f) nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di cui al successivo articolo.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in oggetto. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.

ARTICOLO 5 – Responsabilità dell'impresa aggiudicataria - danni a persone o cose

L'amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e ai beni dell'impresa (o dei dipendenti stessi), che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione medesima.

L'impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. L'impresa è altresì responsabile per gli infortuni del personale addetto al servizio.

L'impresa resta obbligata per le prestazioni da effettuarsi su strade o piazze aperte al transito, a munirsi e a mantenere la segnaletica verticale necessaria alla presegnalazione dei cantieri, in condizioni di completa efficienza, perfettamente corrispondente per quantità e tipo, a quanto stabilito nella specifica normativa.

L'appaltatore è obbligato a dotarsi, a decorrere dalla data di affidamento del servizio per tutta la durata del contratto, di una polizza assicurativa a copertura dei danni di impianti strutture ed opere, anche preesistenti e una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun sinistro, per ogni persona deceduta o ferita, per i danni alle cose anche se appartenenti a più persone.

Art. 8 - Obblighi dell'impresa relativi al personale addetto al servizio

L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga ad attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'obbligo permane anche successivamente alla scadenza del contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, nonché di quelle antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

L'impresa è tenuta ad adottare, nell'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operatori addetti al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando e facendo osservare tutte le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni contenute, in particolare, nel d.lgs. 81/2008, ss.mm.ii. In particolare gli operai dovranno essere muniti di tutte le dotazioni di D.P.I. necessarie per l'incolumità della persona.

ARTICOLO 6 – Pagamenti

Le prestazioni saranno liquidate, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tramite una rata di saldo al termine di ciascuna stagione di intervento, pagata entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura fiscale previa emissione del certificato di pagamento.

La corresponsione dei pagamenti avrà luogo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su uno dei seguenti conti correnti dedicati di cui all'art. 3 c.1 della legge n. 136/2010 indicati dall'impresa:

- IBAN:
- IBAN:

ARTICOLO 7 - obblighi dell'impresa relativi alla tracciabilità flussi finanziari

L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico.

Qualora non assolva ai suddetti obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3.

ARTICOLO 8 – Controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Alessandria ed è esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 9 – Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura, ancorché non materialmente allegati:

- a. I seguenti elaborati del progetto definitivo-esecutivo:
 - Relazione illustrativa
 - Elenco prezzi unitari
 - Elaborati planimetrici
- b. l'offerta presentata dall'impresa.

Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto.

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO